

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1953

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIRARDIN, MOSCA, ZANIBELLI, PAGLIARANI, STORCHI,  
FOSCHI, MAMMI, CORTI, RUSSO FERDINANDO, BODRATO,  
CAVALLARI, SCOTTI**

*Presentata il 28 ottobre 1969*

### Costituzione del fondo per il risparmio turistico

ONOREVOLI COLLEGHI! — « Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi ». Questo è il dettato dell'articolo 36 della Costituzione della Repubblica Italiana.

È evidente a chiunque che tale disposto costituzionale sancisce un diritto inalienabile del lavoratore, ma stabilisce anche che questo suo diritto è un dovere da adempiere — quasi una necessità vitale che scaturisce da esigenze fisiche e morali — mancando al quale egli viene meno alle proprie responsabilità di cittadino ed agli obblighi che gli derivano quale elemento attivo della società.

Le ferie, non sono quindi un qualche cosa di voluttuario, ma un mezzo di riposo fisico e morale, atto a mantenere integre le capacità produttive dei lavoratori.

Ma l'articolo 3 della Costituzione, verrebbe ad essere falsato nello spirito, se il lavoratore non fosse messo nelle condizioni di utilizzare, nel modo migliore, le proprie ferie soddisfacendo in maniera idonea tali necessità imperative.

Purtroppo come è stato dimostrato da una indagine ISTAT voluta dal Ministero del turismo e dello spettacolo, solo il 21 per cento degli italiani va effettivamente in vacanza

considerando tale un periodo di almeno 4 pernottamenti consecutivi al di fuori dell'abituale ambiente urbano e di lavoro. L'indagine ha rilevato inoltre che del 79 per cento degli italiani che non vanno in vacanza oltre la metà è impedita da ragioni di carattere economico e finanziario.

Occorre pertanto che lo Stato, attraverso appositi organi, intervenga con opportune ed adeguate provvidenze, che valgano ad indirizzare il lavoratore verso quella che è la più completa e ristoratrice forma di impiego delle ferie e del tempo libero: il turismo.

Solo così, oltre tutto, è possibile un'esatta e corretta collocazione di quell'aspetto del turismo che, nella terminologia corrente ha assunto la denominazione di « turismo sociale » e che in Italia erroneamente viene identificato con il turismo popolare o di massa visto da una angolazione esclusivamente commerciale e mercantile.

Un turismo sociale, cioè, che per dare risultati di contenuto culturale e promozionale per i lavoratori non deve differenziarsi nella « qualità » dei servizi da quelli abitualmente resi ad impedire che il lavoratore debba accontentarsi di beni di scarto.

Un turismo, cioè, per il cui effettuarsi la società, e per essa lo Stato, interviene opportunamente per consentire al lavoratore di soddisfare liberamente le proprie esigenze e le aspirazioni naturali a muoversi, a conoscere luoghi e cose nuovi in un clima ed in un ambiente diversi da quello abituale di vita e di lavoro.

Tale intervento, nella legge che viene presentata, è rappresentato da un'azione incentiva e di sostegno dello Stato a favore del risparmio volontario dei lavoratori destinato all'acquisto di beni turistici e realizzato attraverso la Cassa italiana viaggi e soggiorni, organismo promosso dalle principali organizzazioni sindacali ma alla cui gestione partecipano e possono partecipare tutti quegli istituti, pubblici e privati, che intendano promuovere ed incrementare la pratica del turismo ed il godimento delle vacanze del lavoratore.

L'intervento dello Stato avvenendo sul risparmio volontario dei lavoratori assolve anche a un compito di moralizzazione della spesa oltre ad assolvere a un alto compito di interesse sociale.

Non è da dimenticare inoltre la evoluzione del turismo moderno che ha portato una contrazione delle correnti straniere verso l'Italia con la conseguente necessità di sostituire con una clientela interna quella estera oggi sollecitata ed indirizzata verso altre zone turistiche o per le quali restrizioni di carattere valutario assunte dai rispettivi paesi possono crea-

re il verificarsi di contrazioni improvvise e non previste.

È evidente come tale aspetto influisca negativamente sull'economia turistica e sulla politica di investimento in tale settore mentre già gli ultimi due anni hanno dato la misura di quale apporto possa darsi all'economia turistica con l'aumentare di una clientela interna non soggetta ad eventuali restrizioni di carattere politico-economico.

È per questo che, in considerazione degli alti fini sociali e del suo interesse per l'incremento turistico ed economico non appare eccessivo l'onere finanziario fissato con la presente legge in lire 800 milioni annuali che lo Stato dovrà sostenere.

L'organizzazione inoltre predisposta dalla CIVES per favorire il risparmio turistico ed incentivarne la spesa è stata opportunamente articolata attraverso gli istituti bancari, il che consente di evitare la creazione di organismi pleonastici la cui pesantezza andrebbe a deteriorare gli stessi fini che la proposta intende realizzare.

Noi siamo convinti che, con l'approvazione della presente proposta di legge, si sarà dato l'avvio ad una azione di profondo valore sociale che, aderendo allo spirito della Costituzione italiana, sarà largamente apprezzata dai lavoratori e contribuirà a dare largo beneficio all'economia del nostro paese attraverso un sensibile incremento del movimento turistico italiano.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, in attuazione dell'articolo 36, ultimo comma, della Costituzione, il pieno sviluppo delle attività turistiche, sociali e culturali dei lavoratori.

### ART. 2.

Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo opera la « Cassa italiana viaggi e soggiorni » (CIVES) con sede in Roma ed avente personalità giuridica.

Essa è costituita con patrimonio proprio ed è reita dalle disposizioni di cui all'atto costitutivo e statuto, i quali sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica. su

proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 3.

La Cassa italiana viaggi e soggiorni organizza il risparmio volontario dei lavoratori riservato esclusivamente all'acquisto di beni turistici ed all'effettivo godimento delle vacanze.

ART. 4.

Lo Stato interviene con un contributo annuo a favore di coloro che effettuano il risparmio di cui al precedente articolo.

Tale contributo viene erogato tramite la Cassa italiana viaggi e soggiorni.

ART. 5.

Il contributo dello Stato, di cui al precedente articolo 4, è versato alla CIVES entro il mese di marzo di ogni anno ed il suo ammontare rappresenta il dieci per cento delle somme effettivamente risparmiate dai lavoratori per l'acquisto di beni turistici.

La determinazione dell'impegno di spesa a carico dello Stato è fissata annualmente con apposito decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale e con quello del tesoro, tenendo presente l'ammontare delle somme risparmiate nell'anno precedente dai lavoratori aderenti alla CIVES.

Il contributo dello Stato, di cui al precedente articolo, graverà per metà sullo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo e per metà su quello del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 6.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1970-1971 l'ammontare del contributo, di cui al precedente articolo, è fissato in lire 800 milioni, che farà capo:

per lire 400 milioni ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

per lire 400 milioni ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 800 milioni per l'anno finanziario 1970, si fa fronte con una corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 7.**

L'amministrazione delle somme erogate dallo Stato ai fini della presente legge è affidata alla Cassa italiana viaggi e soggiorni (CIVES), che la effettuerà attraverso un apposito comitato di gestione composto dal presidente della CIVES con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da uno del lavoro, da uno del turismo, da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da quattro della CIVES, da un esperto in materia economica e finanziaria.

Segretario del comitato è il segretario generale della Cassa italiana viaggi e soggiorni.

**ART. 8.**

Il regolamento che stabilisce le norme di attuazione sarà predisposto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal comitato di cui al precedente articolo, e, sentito il consiglio d'amministrazione della CIVES, sarà approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale e con quello del tesoro.

**ART. 9.**

La Cassa italiana viaggi e soggiorni gode di tutti i privilegi e le esenzioni fiscali spettanti alle amministrazioni statali.

**ART. 10.**

Con la cessazione dell'attività della Cassa, cesseranno lo stanziamento ed il versamento del contributo dello Stato previsto dal precedente articolo quattro.